



**Allegato -B- alla raccolta n. 7600**

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 1 - Denominazione e durata**

L'Associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE ITALIA SOLARE"**

è costituita quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi della L. 383/2000 s.m.i..

L'Associazione ha durata illimitata.

##### **Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Monza.

##### **Articolo 3 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di svolgere attività di promozione e difesa della salute umana, dell'ambiente e delle risorse naturali, supportando:

- Modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia, attraverso la generazione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento all'utilizzo di impianti fotovoltaici
- l'integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, con le smart grid, la mobilità elettrica e con le tecnologie per l'efficienza energetica e per l'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici

Per questo scopo può svolgere, tra l'altro:

- campagne informative, di sensibilizzazione e di formazione;
- proposte alle istituzioni per lo sviluppo e l'implementazione di norme e comportamenti che agevolino una maggiore diffusione degli impianti solari fotovoltaici e delle energie rinnovabili e che tutelino fra l'altro chi intende realizzare o ha già realizzato un impianto solare fotovoltaico o altri impianti a energia rinnovabile.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale.

Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali l'Associazione può raccogliere donazioni da soci e non soci.

In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

### **TITOLO II**

#### **Associati**

##### **Articolo 4 - Associati**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici,

sulla quale decide il Consiglio Direttivo, comunicando in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sulla congruità delle motivazioni dell'iscrizione rispetto allo scopo dell'Associazione;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

La quota associativa non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 5 - Recesso ed esclusione degli associati**

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- non ottemperi al pagamento delle quote associative annuali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

### **TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI**

#### **Articolo 6 - Organi associativi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il o i Vice Presidenti
- il Comitato dei Saggi.
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Segretario che può essere gratuita o remunerata. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

### **Articolo 7 - Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 45 giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera alle stesse condizioni di quanto previsto per l'assemblea ordinaria. Ogni associato impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni associato però non può ricevere più di tre deleghe. Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni per le quali si trovi in conflitto di interessi.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o videocomunicazione. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione e/o

videocomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alle persone eventualmente incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

E' consentita l'espressione del voto in via elettronica.

In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla legge, deve altresì contenere: l'indicazione che il voto può essere esercitato anche con tale modalità con la specificazione del concreto mezzo tecnico prescelto, il quale dovrà comunque consentire di verificare con certezza la provenienza del voto nonché l'effettivo ricevimento dello stesso da parte della associazione; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, se non allegata all'avviso stesso; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire alla associazione.

La scheda di voto deve essere predisposta in modo da garantire, qualora richiesto dall'assemblea e possibile ai sensi di legge, la segretezza del voto e deve contenere l'indicazione dei dati della associazione, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto, il contenuto per esteso delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto e la data.

Il voto mediante mezzi di telecomunicazione è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire, mediante il mezzo di telecomunicazione indicato nell'avviso di convocazione, all'associazione entro il termine specificato nell'avviso di convocazione stesso; per provare la data di arrivo farà fede la registrazione del responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa, portata a conoscenza della associazione, con il medesimo mezzo di telecomunicazione, nel termine indicato nell'avviso di convocazione.

Il socio che esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea e pertanto viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per la regolare costituzione della stessa.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea ed ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto, nonostante l'invio della scheda, si intende come astensione sulle relative proposte.

Colui che ha espresso il voto in via elettronica può manifestare, per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro associato.

Qualora invece siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi in via elettronica non possono essere computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### **Articolo 8 - Consiglio Direttivo - Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a ventinove, eletti dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea degli associati. Alla carica di consigliere si possono candidare tutti i Soci che possono dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere tutti i seguenti requisiti:

- non avere a loro carico alcuna condanna definitiva;
- non essere nella condizione di conflitto di interessi;

- aver presentato la richiesta di iscrizione all'associazione da almeno 9 mesi alla data di convocazione delle elezioni;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno solare in corso.

A partire dalla data del 30 giugno 2017, chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione al Comitato dei Saggi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- predisporre lo schema di bilancio, sia preventivo che consuntivo;
- nominare al proprio interno il Presidente, il o i Vice Presidente, ed eventualmente, il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- ove ritenuto opportuno costituire le Sezioni Territoriali e stabilirne i poteri nei limiti del presente Statuto;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione degli associati;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza da un Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, un Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo, come sopra precisato, elegge al proprio interno il Presidente ed il o i Vice

Presidente e, sempre al proprio interno, può altresì eleggere un Tesoriere, che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora le quote associative e gli altri proventi derivanti dalle attività associative;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

#### **Articolo 9 - Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

#### **Articolo 10 - Vicepresidente**

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

#### **Articolo 10 – bis – Segretario**

Il Segretario può anche essere non associato, dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10 - ter – Comitato di Saggi**

Il Comitato di Saggi, composto da tre membri nominati dall'assemblea degli associati, in carica per tre anni, garantisce che gli atti e le decisioni del Consiglio Direttivo e del suo Presidente rimangano sempre coerenti con le regole statutarie e con gli obiettivi di difesa e sviluppo del settore fotovoltaico; nel caso ciò non avvenisse, il Comitato dei Saggi sottopone i problemi rilevati all'attenzione ed alla valutazione dell'assemblea degli associati.

Il Comitato non deve interferire con il lavoro e le scelte del Consiglio Direttivo e del suo Presidente. Il Comitato verifica le candidature alle cariche sociali e segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

Le riunioni del Comitato dei Saggi si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della

- riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 11 – Sezioni Territoriali**

Il Consiglio Direttivo può istituire le Sezioni Territoriali, quali mere articolazioni dell'Associazione, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, e determinarne l'organizzazione.

Le Sezioni Territoriali non hanno autonomia patrimoniale e possono svolgere solo le attività delegate dal Consiglio Direttivo, con esclusione comunque sempre di qualsiasi potere di spesa.

Il rappresentante della Sezione Territoriale può convocare riunioni della Sezione Territoriale, può fare proposte all'Assemblea e al Consiglio Direttivo ma non può spendere il nome dell'Associazione nei confronti dei terzi se non per specifici atti cui è autorizzato dal Consiglio Direttivo ovvero congiuntamente dal Presidente e un altro consigliere.

### **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Articolo 12 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 13.

#### **Articolo 13 - Risorse Economiche**

L'Associazione trae le sue Risorse Economiche per il funzionamento da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

Il Consiglio Direttivo determina le quote associative e, nel rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza che devono caratterizzare l'attività sociale, può differenziare la quota associativa.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

#### **Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili**

L'Associazione tiene scritture contabili che descrivono con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il bilancio è rappresentato dallo stato patrimoniale, nel quale deve risultare la distinzione tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e gestione del patrimonio finanziario, e dal rendiconto gestionale, nel quale sono indicate la tipologia e la qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.

Unitamente al bilancio, il Consiglio Direttivo predispone una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e la relazione sulla gestione e li sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati nel termine di cui al precedente articolo 7.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno si redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, salvo proroghe stabilite dal Consiglio Direttivo, ma comunque in tempo per poterlo sottoporre all'assemblea degli associati nel termine di cui al precedente articolo 7.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione statutariamente previste.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale.

### **TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 15 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio**

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di utilità sociale, espletate le formalità previste dalle leggi vigenti.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 16 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.